

I
- - -
U
- - -
A
- - -
V

Università luav di Venezia

decreto del direttore generale

Bando per l'assegnazione di benefici di natura assistenziale e sociale: modalità e termini per la presentazione delle domande per l'erogazione di sussidi economici a favore del personale tecnico e amministrativo di luav, relativi a spese sostenute nel corso del 2018

AFRU/sdr

il direttore generale

vista la legge 7 agosto 1990, n.241 ed in particolare l'articolo 12;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e sue successive modificazioni e integrazioni;

visto il vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016/18 ed in particolare l'articolo 67;

richiamato lo statuto dell'Università luav di Venezia;

richiamato il parere del Senato Accademico nella seduta del 12 dicembre 2018;

richiamata la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 6 del 19 dicembre 2018 di approvazione del bilancio unico di Ateneo di previsione autorizzatorio 2018;

richiamata la delibera del C.d.A. n. 90/19 del 27 marzo 2019 di autorizzazione all'erogazione dei contributi per il fondo servizi sociali;

accertata la disponibilità del budget 2019 dedicato ai servizi sociali per le spese sostenute dal personale nell'anno 2018, sul conto CA.3.11.01.22 "Compenso Pari opportunità e servizi sociali" del progetto denominato "Compenso Pari Opportunità e Servizi Sociali 2019" sulla unità analitica UA.01.03 "Area Finanza e Risorse Umane" per un ammontare lordo pari a € 51.646.000 (costo complessivo per l'ente oneri compresi euro 63.736,00);

considerato opportuno confermare anche per il 2018 il valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) a € 32.000,00;

tenuto conto del parere del CUG contenuto nel verbale della seduta del 21 maggio 2019;

informate le R.S.U. e le Organizzazioni sindacali in data 18 giugno 2019;

decreta

articolo 1 (Finalità)

1 È emanato il bando relativo alle modalità di partecipazione all'erogazione di sussidi economici per le iniziative di cui all'art. 67, comma 1a, 1b, 1c, del vigente CCNL di cui alle premesse, diretti al personale tecnico e amministrativo (di seguito personale) dell'Università luav di Venezia (di seguito Università), in base alle disposizioni definite dagli articoli seguenti.

2 Le iniziative rispondono a finalità socio-assistenziali e i benefici economici sono erogati nel rispetto di principi di eguaglianza e parità tra tutto il personale a tempo determinato e indeterminato, anche a part time, in servizio nel corso dell'anno di erogazione dei benefici.

3 Al personale a tempo determinato e a quello collocato in quiescenza, i sussidi economici sono erogati in rapporto al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno.

articolo 2 (Tipologie di benefici soggetti a tassazione)

1 Il beneficio è concesso ed erogato per le iniziative di seguito indicate:

a) Spese sanitarie e mediche, per farmaci e visite specialistiche

La quota rimborsabile va intesa al netto di quanto detratto fiscalmente in dichiarazione dei redditi. Va presentata copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti la spesa sostenuta.

b) Spese sostenute in caso di decesso

La quota rimborsabile va intesa al netto di quanto detratto fiscalmente in dichiarazione dei redditi. Va presentata copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti la spesa sostenuta.

La spesa deve riguardare:

- parenti in linea retta entro il I° grado, anche non appartenenti al nucleo familiare;
- conviventi.

I sussidi sono erogati unicamente per le spese del servizio funebre (spesa per i diritti cimiteriali, fattura agenzia delle pompe funebri, spese del fiorista e degli annunci funebri) a fronte di presentazione del certificato di morte e della documentazione fiscale attestante l'importo delle spese sostenute. La documentazione fiscale deve essere intestata al dipendente stesso o a un familiare a carico. Nel caso di convivenza la condizione deve risultare dal certificato di residenza.

c) Spese per il sostegno della residenzialità:

La quota rimborsabile va intesa al netto di quanto detratto fiscalmente in dichiarazione dei redditi. Va presentata copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti la spesa sostenuta.

c 1) per la locazione della casa di abitazione;

Per la richiesta del contributo per la locazione, il dipendente deve allegare dichiarazione di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto o uso di altra abitazione. Tale esclusione non opera nel caso in cui l'abitazione, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sia data in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite. La documentazione da presentare in tale caso è la copia del contratto di locazione regolarmente registrato e in corso di validità.

c 2) per la rata del mutuo o del prestito per l'acquisto della prima casa di abitazione.

Per la richiesta del contributo per la rata del mutuo o del prestito per l'acquisto della prima casa di abitazione, il dipendente deve allegare, pena esclusione dal contributo:

dichiarazione di non essere titolare di diritto di proprietà, usufrutto o uso di altra abitazione.

Tale esclusione non opera nel caso in cui l'abitazione, per disposizione dell'Autorità Giudiziaria, sia data in godimento al coniuge separato o nel caso in cui l'usufrutto sia, per legge, assegnato a genitore superstite.

copia contratto di mutuo (se il contributo viene richiesto per la prima volta) o la parte dello stesso resa della banca mutuante, dall' I.N.P.D.A.P., o da altro Ente o società finanziaria, o altra analoga documentazione, da cui risulti l'ammontare della rata, le date di decorrenza e scadenza, e la titolarità del contratto.

c 3) per spese di manutenzione straordinaria della prima casa di abitazione relative ad opere murarie ed edili o di riqualificazione energetica, quali sostituzione della caldaia o dell'impianto di riscaldamento e raffreddamento, coibentazione del tetto e degli infissi per quota parte non portata in detrazione nella dichiarazione dei redditi.

d) Sostegno economico per situazioni di particolare difficoltà:

d 1) per la perdita del lavoro del coniuge o del convivente more uxorio, in base all'iscrizione alle liste di mobilità nel periodo compreso per la fruizione del beneficio, o per parte di esso;

d 2) per il dipendente separato o divorziato con figli a carico a seguito di intervenuta sentenza di separazione legale o di divorzio, da cui risulti, congiuntamente o in alternativa, la non assegnazione dell'unità di abitazione, o la sola assegnazione della stessa senza alcun diritto ad alimenti oppure le difficoltà o l'impossibilità al percepimento degli assegni, parzialmente o totalmente. In caso di sentenza di divorzio, il dipendente può fruire del beneficio solo nel caso non vi sia formazione di nuovo nucleo familiare;

d 3) per il dipendente separato, senza figli a carico, che corrisponda regolarmente gli alimenti o il mantenimento, e non disponga di unità di abitazione propria;

d 4) per nuclei familiari monoparentali con figli a totale carico del dipendente.

e) spese sostenute dal dipendente per se stesso, relative all'iscrizione e alla frequenza per il conseguimento di titoli di studio di scuola secondaria superiore, per corsi di studio universitari e post universitari, per corsi di formazione, per corsi di lingua straniera, per l'università Popolare o della terza età,

La quota rimborsabile va intesa al netto di quanto detratto fiscalmente in dichiarazione dei redditi. Va presentata copia della dichiarazione dei redditi da cui risulti la spesa sostenuta. In questo caso va allegata la documentazione (bollettini di versamento o altro) che comprovi le spese per l'iscrizione;

f) spese sostenute dal dipendente per la promozione e l'accrescimento culturale

Saranno ascrivibili a questa categoria esclusivamente le spese relative all'acquisto libri di lettura (con esclusione dei testi ad uso scolastico), abbonamenti annuali a quotidiani o riviste, abbonamenti a cicli di rassegne teatrali, cinematografiche e a stagioni operistiche e concertistiche;

Le spese sopraindicate devono essere sostenute dal dipendente esclusivamente per se stesso e comprovate attraverso documentazione fiscale giustificativa della spesa stessa (scontrini, ricevute, fatture).

Articolo 3 (tipologie di benefici non soggetti a tassazione)

1 Sono ammesse al contributo le seguenti categorie di spesa:

g) Spese per servizi di educazione ed istruzione anche in età prescolare, i servizi integrativi e i servizi socio-ricreativi, sostenute dal dipendente per i componenti il nucleo familiare

g1) spese relative ai servizi di educazione ed istruzione per le scuole di ogni ordine e grado, comprese le spese per asili nido, scuola materna, e per i servizi integrativi a quelli scolastici, compresa il servizio di refezione e i servizi di trasporto scolastico, nonché per acquisto dei libri di testo;

g2) spese per la frequenza a centri estivi e invernali;

g3) spese per l'istruzione universitaria dei familiari a carico;

Le spese di cui al predetto punto g) dovranno essere evidenziate e riportate nell'ordine indicato dal bando in un apposito modello allegato al bando stesso, nel quale si riporteranno nome e cognome dei beneficiari, il loro C.F. e il tipo di spesa.

Con riferimento alla documentazione a giustificazione delle spese, raggiunte le soglie per l'attribuzione delle quote di cui al successivo art. 6, non verranno prese in considerazione ulteriori spese;

Il sussidio non è concesso ai dipendenti i cui figli usufruiscono della riduzione della retta per la fruizione dell'asilo nido dell'Università.

h) Premi/borse di studio per i figli dei dipendenti

Il contributo è ammissibile nei seguenti casi:

h1) per studenti iscritti alle scuole medie superiori che al termine dell'anno scolastico abbiano conseguito una votazione pari a 8/10 o che all'esame di maturità abbiano ottenuto una votazione non inferiore a 90/100; nel caso di studenti con disabilità riconosciuta, certificata e in corso di validità, la votazione può essere pari alla sufficienza (intesa rispettivamente come 6/10 e 60/100);

h2) per studenti iscritti ai corsi di studio universitari e in corso regolare di studi, che abbiano ottenuto una votazione media non inferiore a 27/30 per gli esami sostenuti nel relativo anno accademico e previsti dal piano di studi, o che all'esame di laurea triennale o di laurea magistrale abbiano ottenuto una valutazione non inferiore a 100/110; nel caso di studenti con disabilità riconosciuta, certificata e in corso di validità, la votazione può essere pari alla sufficienza (intesa rispettivamente come 18/30 e 66/110);

Per l'erogazione del contributo è necessario presentare dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la votazione scolastica, o il voto dell'esame di maturità, o la media della votazione conseguita per gli

esami universitari, o il voto dell'esame di laurea o di laurea magistrale, pena l'esclusione dal singolo contributo.

Nel caso di percorsi di studio o formativi svolti all'estero, è richiesta la presentazione di idonea certificazione rilasciata dall'istituzione estera in cui si è conseguito il voto d'esame o il titolo di studio, pena l'esclusione dal singolo contributo.

i) spese mediche o per assistenza specifica nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenuta dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge 104/92 per sé stessi o per i familiari.

Le spese sostenute debbono essere certificate da fatture, ricevute o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario.

Articolo 4 (I.S.E.E.)

1 Ai fini dell'ammissione ai benefici economici, il valore dell'Indicatore di Situazione Economica Equivalente (ISEE) deve risultare inferiore o pari a € 32.000,00. A tale scopo i dipendenti dovranno rivolgersi ad un qualsiasi C.A.F. per presentare domanda di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) entro e non oltre la data del 31 agosto 2019, ai fini di ottenere da parte dell'INPS l'I.S.E.E. valida fino al 31 dicembre 2019, salvo coloro che ne fossero già in possesso.

Non sarà necessario allegare alla documentazione da presentare anche la copia cartacea dell'ISEE, una volta ottenuta, in quanto il dato economico sarà verificato d'ufficio direttamente dal sito dell'INPS.

Articolo 5 (Criteri e procedure di erogazione dei benefici economici)

1 Il personale può fruire, per sé o per il proprio nucleo familiare, dei benefici economici previsti per le iniziative di cui al presente bando e riferite all'anno solare 2018.

2 I benefici sono erogati in misura percentuale e in modo inversamente proporzionale al valore dell'ISEE entro le fasce di reddito di seguito indicate:

VALORE I.S.E.E.	Percentuale di erogazione
da 0,00 a 20.000,00	100%
da 20.001 a 26.000,00	80%
da 26.001 a 32.000,00	50%

Ai fini dell'erogazione dei sussidi economici, per nucleo familiare s'intende il dipendente e gli altri familiari fiscalmente a carico, che compaiono nella dichiarazione ISEE.

Il personale può presentare domanda:

- per sé stesso;
- per sé stesso e i familiari a carico.

Il personale è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità se analoga domanda è stata presentata da altro dipendente Luav appartenente al medesimo nucleo familiare. In ogni caso il personale legalmente coniugato o convivente non può chiedere l'erogazione di sussidi economici per la stessa iniziativa o tipo.

Qualora le spese sostenute dal personale, in riferimento alle diverse iniziative, siano inferiori al valore nominale della quota di riferimento, il contributo concesso sarà erogato in misura pari alle spese effettivamente sostenute.

L'amministrazione effettua in ciascun anno il controllo sulla veridicità delle autocertificazioni presentate per l'erogazione dei sussidi economici dell'anno precedente

Articolo 6 (Quote di contributo)

1. I sussidi a sostegno della situazione economica e familiare sono valorizzati in quote il cui importo sarà determinato dall'ammontare complessivo dei sussidi da assegnare e il totale delle quote risultanti dalle domande pervenute, così come segue:

con riferimento alla **tipologia a)**

- una quota per le spese entro il limite di €. 500,00;
- due quote per le spese oltre il limite di €. 500,01;

con riferimento alla **tipologia b)**

- due quote

con riferimento alla **tipologia c)**

c1.

due quote per canoni di locazione sino al limite di € 500,00 mensili;

tre quote per canoni di locazione superiori a € 500,01 mensili;

c2.

- una quota per mutuo o prestito con rata non superiore ai 300,00 euro mensili;

- due quote per mutuo o prestito con rata superiore ai 300,01 euro mensili;

c3.

una quota;

con riferimento alla **tipologia d)**

d1 quattro quote come sostegno a situazioni di perdita del lavoro, per il coniuge o convivente more uxorio.

d2 due quote al dipendente separato, o divorziato, con figli a carico;

d3 due quote;

d4 due quote;

con riferimento alla **tipologia e)**

- due quote;

con riferimento alla **tipologia f)**

-una quota

con riferimento alla **tipologia g)**

- una quota per le spese sino al limite di € 300,00, e con una soglia minima di spesa pari a € 100,00

- due quote per le spese superiori ad € 300,01

con riferimento alla **tipologia h)**

- due quote

con riferimento alla **tipologia i)**

- quattro quote per se stessi o per la presenza nel nucleo familiare di familiari a carico portatori di handicap ai sensi della legge 104/92 o documentabili tramite certificazioni riconducibili espressamente a tale normativa

2. Le quote sono cumulabili, entro il limite del massimale, fissato ad Euro 1.500,00;

Articolo 7 (Domande)

1 Le domande, compilate su apposito modulo predisposto allo scopo e pubblicato nel sito web di ateneo e corredate della necessaria documentazione prevista per ogni singola tipologia, devono essere presentate **entro venerdì 13 settembre 2019** all'Ufficio del Protocollo IUAV e indirizzate all'Area finanza e risorse umane – welfare di Ateneo.

Articolo 8 (Procedimento)

1 Il Servizio Welfare dell'Area Risorse Umane predispone e cura l'istruttoria per l'erogazione dei sussidi economici disciplinati dal presente bando.

Il Dirigente dell'Area, direttamente o attraverso una Commissione designata ad hoc,

provvederà alla valutazione delle domande e alla predisposizione della lista dei beneficiari.

Il Dirigente dell'Area provvederà altresì, con proprio provvedimento, alla liquidazione dei benefici.

Articolo 9 (Disposizioni finali)

1 Il presente decreto è trasmesso per opportuna competenza e conoscenza all'Area Finanza e Risorse Umane, servizio Welfare d'Ateneo, alla R.S.U e alle OO.SS di Ateneo.

Il direttore generale

Alberto Domenicali